PUBBLICATO SULL’ALBO PRETORIO ON LINE di ATENEO  
(in applicazione delle disposizioni per l’emergenza COVID-19) 

Il 28/10/2020 SCADENZA il 27/11/2020 ore 12.00 

D.R. rep. n. 1312/2020 Prot. n. 66512 del 28/10/2020 

Titolo III Classificazione 13 

CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA 
COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA 

IL RETTORE 

Visto il T.U. delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592; vista la L. 14 agosto 1982, n. 590 istitutiva, tra le altre, di questa Università statale; Vista la L. 09/05/1989, n. 168, e s.m.i., “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”; Vista la L. 07/08/1990, n. 241, e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; Vista la L. 05/02/1992, n. 104, e s.m.i., “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e s.m.i., “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”; Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, e s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i; Visto il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e s.m.i., “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; Vista la L. 15/04/2004, n. 106, e s.m.i., “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”; Visto il D.P.R. 11/02/2005, n. 68, e s.m.i., “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3”; Visto il D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, e s.m.i., “Codice dell’amministrazione digitale”; Vista la Racc. 11/03/2005, n. 2005/251/CE, e s.m.i., “Raccomandazione della Commissione riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori”;
Vista la L. 31/03/2005, n. 43, e s.m.i., “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del D.L. 29 novembre 2004, n. 280”;

Visto il D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, e s.m.i., “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

Visto il D.P.R. 03/05/2006, n. 252, e s.m.i., “Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”;

Visto il D.M. 28/07/2009, n. 89 valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;

Vista la L. 30/12/2010, n. 240, e s.m.i., “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 22;

Visto il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l’importo lordo annuo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

Visto il D.P.C.M. 27/09/2012, “Regole tecniche per l’identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettera c-bis, del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;

Vista la L. 06/11/2012, n. 190, e s.m.i., “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il D.P.C.M. 22/02/2013, e s.m.i., “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”;

Visto il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il D.P.R. 16/04/2013, n. 62, e s.m.i., “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

Visto il D.M. 30/10/2015, n. 855, “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;

Visto il D.P.C.M. 06/11/2015, n. 4/2015, e s.m.i., “Disciplina della firma digitale dei documenti classificati”;

Visto il parere CUN, prot. n. 1479/2016 parere in merito all’aggiornamento del D.M. 2 maggio 2011, n. 2’;


Visto il D.M. 7 giugno 2016, n. 120 “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”;

Visto il D.M. 01/09/2016, n. 662, “Definizioni della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere” con la relativa integrazione di cui al D.M. 01/06/2017, n. 372;

Visto il D.M. MIUR 08/08/2018, n. 589 che definisce i Valori soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica con relative Tabelle 1-2-3 e 4;
Visto il D.Lgs. 10/08/2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”; 

Viste le disposizioni relative all’emergenza COVID-19 ed in particolare le norme di seguito indicate; 

Visto il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuata’ operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”. (GU n.248 del 7-10-2020); 

Richiamato il “Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19 dell’Università “G. D’Annunzio” che permette la ripresa delle attività consentite nella fase 2° e nella fase 3° dell’emergenza pandemica in corso, in assoluta sicurezza per i lavoratori e gli utenti della struttura”.

Visto il decreto-legge 08/04/2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.” ed in particolare l’art. 87; 


Visto il Regolamento di Ateneo formulato ai sensi della legge n. 240/2010 ed emanato con decreto n. 946 del 25 ottobre 2011, modificato con decreto n. 349 del 17/2/2012, con decreto n. 1367 prot. n. 47525 del 22/09/2016 e con D.R. n. 3566 del 03/08/2018; 

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 06/03/2019; 


Richiamato il “Codice Etico dell’Università G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara data di pubblicazione 19/05/2014; 

Richiamato il “Codice di Comportamento dell’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti- Pescara”, emanato con D.R. rep. N.98/2016, prot. n. 3665 del 27/01/2016; 

Richiamato il Piano integrato della performance, della trasparenza e della prevenzione della corruzione, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/01/2019 e consultabile sul sito web di Ateneo; 

Richiamate le deliberazioni con le quali gli organi accademici rispettivamente Senato Accademico nella seduta del 13/10/2020 e Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/10/2020 hanno deliberato per l’attivazione degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca come da tabella allegato (1) al presente bando; 

Vista la disponibilità finanziaria risultante nel Bilancio Ateneo, con imputazione dei costi di attivazione degli assegni di ricerca come indicato dai Dipartimenti nelle deliberazioni citate;
DECRETA

ART. 1 INDIZIONE DELLA PROCEDURA. E' indetto un concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, come meglio indicati e descritti nell'Allegato (1) al presente bando, ai sensi del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. 946 del 25/10/2011 e modificato con D.R. n. 349 del 17/02/2012, D.R. n. 1367 del 22/09/2016 e D.R. n. 3586 del 03/09/2018, dell'Università degli Studi <<G. D'Annunzio>> di Chieti-Pescara.
L'attività di ricerca svolta ed i risultati scientifici ottenuti nell'ambito dello svolgimento dell'assegno di ricerca, saranno valutati dal Tutor responsabile della ricerca in una apposita relazione, che dia conto dei risultati dell'attività di ricerca svolta dall'assegnista.
Tale relazione dovrà essere sottoposta all'esame del Consiglio di Dipartimento o della struttura interessata, per l'approvazione, alla scadenza dell'assegno, oltre che all'atto di ciascuna richiesta di rinnovo dell'assegno medesimo.
L'importo dell'assegno di ricerca in conformità con quanto stabilito con D.M. n. 102/2011 è indicato nella tabella di cui all'allegato (1) ed è al lordo degli oneri che verranno posti sia in capo al conferitario dell'assegno che all'Ateneo.
L'importo dell'assegno sarà, eventualmente, adeguato annualmente in ragione della variazione delle aliquote contributive previdenziali e assistenziali.

ART. 2 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE. Possono partecipare al concorso:

- i titolari di laurea magistrale, di secondo livello o di laurea conseguita secondo l'ordinamento antecedente l'entrata in vigore del D.M. 509/99.

Nella tabella allegata al presente bando sono indicate – qualora necessarie – le specifiche Lauree richieste per la partecipazione alla procedura [riferimento allegato 1].

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno allegare, pena di esclusione il decreto di equipollenza al titolo di studio di cui sopra, rilasciata dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente; ovvero, in mancanza del provvedimento di equipollenza dichiarare, in subordine, l'avvenuta presentazione della richiesta di equivalenza al titolo di studio richiesto dal bando secondo la procedura di cui all'art. 38 del D. Lgs. 165/2001, sempre entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. In quest'ultimo caso i candidati sono ammessi al concorso con riserva, fermo restando che la suddetta determina di equivalenza dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento della stipula del contratto (Le informazioni e la modulistica sono reperibili sul seguente sito web di riferimento: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica).

Il suddetto titolo deve essere posseduto alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione.
Il titolo di dottore di ricerca nel settore disciplinare inerente al programma di ricerca ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'assegno, ai sensi del successivo articolo 7.
Alla selezione, non possono partecipare coloro che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento o alla struttura che ne abbia richiesto l'attivazione e presso cui si svolgerà l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore o con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
Per la identificazione di detti soggetti si rinvia alle informazioni rese note sul sito www.unich.it dell'Ateneo.

In caso di dottorato conseguito all'estero, è necessario allegare, a pena di esclusione, il decreto equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dell'ordinamento universitario italiano rilasciato ai sensi dell'art. 74 del DPR n. 382/80 o la determina di equivalenza del titolo estero a quello italiano rilasciato ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs n. 165/2001. Nelle rare del rilascio da parte degli organi preposti, della sola determina di equivalenza è possibile produrre la ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza di richiesta della stessa (per la procedura di rilascio, consultare la pagina: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica). In tal caso il candidato è ammesso con riserva alla selezione e, se dichiarato vincitore all’esito del concorso, entro e non oltre gg. 30 naturali e consecutivi dalla data di comunicazione del Decreto di approvazione degli atti da parte dell'Ateneo dovrà inviare il Decreto di equipollenza. Il mancato invio nel termine indicato comporterà l’esclusione dalla procedura in via automatica. Quanto sopra al fine di consentire la tempestiva attivazione del contratto di ricerca.

In ogni caso i candidati sono ammessi con riserva alla selezione, nel caso in cui fosse necessario un supplemento di istruttoria, i candidati sono tenuti a regolarizzare la propria istanza entro i termini perentoriamente assegnati, pena l’esclusione.

Fino alla stipula del contratto di ricerca, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l’esclusione della stessa per mancanza di alcuno dei requisiti di ammissione previsti.

Non possono essere ammessi alla presente procedura concorsuale, coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo.

I cittadini stranieri devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

ART. 3 DOMANDA E TERMINI. Le domande devono essere redatte preferibilmente secondo lo schema allegato alla presente procedura concorsuale (allegato A), riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o fatti comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale stessa:
- nome e cognome e codice fiscale;
- la data ed il luogo di nascita;
1) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
2) di non avere riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o sentenza di patteggiamento) e gli eventuali procedimenti penali in corso di cui abbia conoscenza o pendenti a suo carico, con indicazione dell’autorità e delle disposizioni che si presumono violate;
3) la laurea posseduta, la votazione riportata nonché la data e l’Università presso cui è stata conseguita;
4) l’eventuale titolo di Dottore di Ricerca posseduto, nonché la data di conseguito e l’Università sede Amministrativa del corso. L’eventuale diploma di specializzazione di area medica, nonché la data di conseguito e l’Università dove è stato conseguito;
5) preferibilmente indirizzo PEC al quale si desidera che siano trasmessi le comunicazioni relative alla presente procedura concorsuale oppure il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmessi le comunicazioni relative alla presente procedura concorsuale;
6) i cittadini stranieri debbono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di aver adeguata conoscenza della lingua italiana;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) per l’affidamento di quale assegno di ricerca intendano concorrere;
9) di non avere rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento o alla struttura che ne abbia richiesto l’attivazione e presso cui si svolgerà l’attività di ricerca, ovvero con il Rettore o con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
10) Stante il disposto di cui all’art. 22 co. 9 della L. 240/2010 che recita “la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli Assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all’art. 24, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali e telematici nonché con gli Enti di cui al co. 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici (12) anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.”
Il concorrente dovrà dichiarare l’eventuale sussistenza dei rapporti intrattenuti con gli Enti di cui all’art. 22 a titolo di assegno di ricerca ovvero contratti di ricercatore a tempo determinato, indicando puntualmente l’Ente conferente la tipologia di rapporto e l’esatta durata dello stesso;
12) eventuale dichiarazione relativa all’essere dipendente di una Pubblica Amministrazione con precisazione circa il rapporto di lavoro:
- a tempo determinato;
- a tempo indeterminato;
- parasubordinato con contratto.

La domanda deve essere redatta per ogni assegno cui l’istante voglia partecipare.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, circa l’ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi <<G. D’Annunzio>> di Chieti-Pescara - Via dei Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo, entro il termine perentorio di giorni trenta (30) che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line d’Ateneo.

Con riferimento alle modalità di trasmissione della domanda di partecipazione si veda il riferimento alla disposizione di cui all’art. 8 del presente bando.

Sarà cura del candidato trasmettere - più opportunamente – con le modalità di seguito indicate:

1) a mano presso il Servizio Protocollo di Ateneo Via dei Vestini, n. 31 - 66100 CHIETI SCA-LO (CH) dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.30; il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30;
2) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio previsto. Farà comunque fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante;
3) a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) inviando, da una casella di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, (es. “nome.cognome” ovvero rilasciata dagli ordini professionali), una e-mail all’indirizzo ateneo@pec.unich.it (citare nell’oggetto della PEC “domanda per concorso assegno di ricerca ……….. riportare il numero del decreto ed il settore concorsuale) entro il termine perentorio previsto. Farà fede la data di invio della PEC. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o non conforme a quanto disposto dal presente avviso. La validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11/02/2005 n. 68.

In caso di invio tramite PEC, la domanda e tutti i relativi allegati, firmati con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7/3/2005 n. 821 o con firma autografa scansionata, dovranno essere in formato PDF.

1 Art. 1, lettera a): “……..firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici…….”

Art. 21 del comma 2 che così recita: “…. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, che garantiscono l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immmodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria…….”


Art. 7 Firma digitale
Il peso massimo consentito della PEC è di 50 MB. Nel caso in cui gli allegati da presentare superino tale capacità, il candidato dovrà effettuare più invii di mail. Dovrà trasmettere con una prima mail la domanda e precisare che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con una o più successive e-mail, da inviare comunque entro il termine ultimo per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC. Nell’oggetto della mail di integrazione dovrà essere indicato: “integrazione alla domanda, il numero del Decreto Rettorale, il Dipartimento, il titolo dell’assegno, il settore scientifico disciplinare”.

Nel caso di spedizione all’indirizzo PEC di Ateneo, la documentazione dovrà essere accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente convenzionale.

In mancanza di firma digitale il candidato, dopo aver compilato la domanda con i relativi allegati, deve provvedere a stamparli, sottoscriverli in modo autografo e, successivamente, scansionarli ed inviarli via PEC in formato “pdf” non modificabile. Tutti i documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere trasmessi in copia sottoscritta ed acquisiti mediante scanner nel formato predetto.

Il candidato che trasmette la domanda tramite PEC con firma digitale o firma autografa scansionata non dovrà provvedere al successivo inoltrò della domanda cartacea.

Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf.

Non verranno prese in considerazione le domande non sottoscritte a norma di legge qualora non sia individuabile il mittente, o prive dei dati anagrafici del candidato.

L’Amministrazione universitaria non si assume nessuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

Le domande pervenute oltre il termine di scadenza non saranno prese in considerazione e si intendono, pertanto, automaticamente respinte. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

1. La firma digitale garantisce l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento.
2. La firma digitale dei documenti informatici di cui all’art. 2 deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata;
3. Per la generazione della firma digitale dei documenti informatici di cui all’art. 2, deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare della CA e gli eventuali limiti d’uso.
5. Le modalità di apposizione della firma digitale ai documenti informatici di cui all’art. 2 sono definite nel Disciplinare Tecnico di cui all’art. 33.
6. Nel caso in cui gli allegati da presentare superino tale capacità, il candidato dovrà effettuare più invii di mail. Dovrà trasmettere con una prima e-mail la domanda e precisare che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con una o più successive e-mail, da inviare comunque entro il termine ultimo per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC. Nell’oggetto delle mail di integrazione dovrà essere indicato: “integrazione alla domanda, Decreto Rettorale, Titolo dell’assegno, il settore scientifico disciplinare”.
Alla domanda formulata, in allegato alla medesima, il candidato dovrà allegare ai fini della valutazione il proprio curriculum vitae, le pubblicazioni ed i titoli ritenuti utili ai fini della candidatura.

Nella domanda inviata via PEC comprensiva degli allegati deve essere tassativamente riportato il numero del Decreto Rettoriale, il titolo dell’Assaggio, precisando il Dipartimento e l’indicazione del Settore Scientifico Disciplinare per il quale l’interessato intende partecipare. In caso di omissione di quanto sopra indicato, stante possibili inconvenienti informatici che possono verificarsi, l’Amministrazione non risponde della mancata verifica della domanda.

La consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale avverrà da parte dei commissari nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d’autore.

ART. 4 POSSESSO TITOLI E CURRICULUM PROFESSIONALE. Nella domanda dovrà essere autocertificato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti:

a) possesso del Diploma di laurea conseguita, con l’indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell’esame di laurea;

b) possesso del titolo di dottore di ricerca, o eventuali titoli equivalenti conseguiti all’estero;

c) possesso del diploma di specializzazione di Area Medica attinente il settore interessato dall’assegno di ricerca;

d) possesso di diplomi conseguiti in corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all’estero.

Alla domanda dovranno essere altresì allegati i seguenti documenti:

1) dettagliato curriculum della propria attività scientifica e professionale nella quale siano indicati l’eventuale svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati mediante contratti, borse di studio o incarichi di ricerca svolti sia in Italia che all’estero;

2) elenco dei titoli presentati sotto forma di autocertificazione o in copia conforme all’originale mod. "B";

3) elenco delle pubblicazioni allegate e relativa descrizione mod. “C”;

4) autocertificazioni come previste dall’allegato “B” del presente bando;

5) fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale. [L’allegazione della fotocopia del documento è obbligatoria].

Nel caso di inoltro tramite PEC si ricorda di utilizzare il formato PDF.

L’Amministrazione è tenuta ad effettuare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Nel caso di dichiarazione risultata falsa, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della falsa dichiarazione, fermo restando quando disposto dal codice penale e delle leggi speciali in materia.

Per le pubblicazioni scientifiche il candidato potrà allegare alla domanda, le medesime in fotocopia, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui se ne attesti la conformità all’originale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero le medesime in formato PDF raccolte in cd-rom ovvero altro supporto informatico.
E' onere del candidato allegare le pubblicazioni per la valutazione della Commissione, in difetto le pubblicazioni elencate e non pervenute non saranno valutate dalla suddetta Commissione.

Si precisa che sono ammesse alla valutazione le pubblicazioni in corso di stampa ed in questo caso solo se sarà allegata la lettera di accettazione dell'Editore.

Si rammenta che costituisce principio generale in materia concorsuale il fatto che i titoli di cui si chiede la valutazione debbano essere indicati dall'aspirante nella domanda, pertanto costituisce onere di diligenza minimo a lui richiesto di descrivere i titoli posseduti con un grado di dettaglio tale da consentire la valutazione.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, entro tre mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate. Trascorso tale periodo l'Università non potrà ritenersi responsabile, in alcun modo, per dette pubblicazioni e titoli.

La compilazione del modello "E" dichiarazione dati anagrafici, fiscali e previdenziali sarà richiesta successivamente solo in caso di attribuzione dell'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca (pertanto non è necessario allegarla alla domanda che dovrà essere inviata).

ART. 5 DIVIETO DI CUMULO, INCOMPATIBILITA'. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio, a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni medesimi. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la frequenza a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa (a meno che il dottorando non abbia già avuto dal collegio dei docenti l'approvazione per la discussione della tesi dottorale) o a corsi di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta, per l'intero periodo di durata dell'assegno di ricerca, il collocamento in aspettativa, senza assegni, per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Non può essere titolare di assegni di ricerca il personale di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico, è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il titolare di assegno di ricerca può svolgere eccezionalmente una limitata attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del Consiglio della struttura presso la quale è svolta l'attività di ricerca, sentito il responsabile scientifico che ne attesti la compatibilità con il progetto di ricerca e l'inesistenza di conflitto di interessi. L'autorizzazione deve essere trasmessa ai competenti uffici dell'Amministrazione centrale.

L'assegnista di ricerca non può essere titolare di insegnamenti universitari presso l'Ateneo o altre Università pubbliche o private. Può essergli affidata una limitata attività didattica, sussidiaria o integrativa, nelle tematiche connesse all'assegno di ricerca, senza oneri a carico del bilancio di Ateneo, entro il limite complessivo di 40 ore per anno contrattuale di riferimento dell'assegno. Tale attività svolta sarà certificata dal Direttore della struttura interessata. L'attività di docenza svolta dall'assegnista non può essere computata nell'impegno orario svolto dal docente che rimane titolare del modulo di insegnamento.

L'attività didattica sussidiaria o integrativa svolta, nei limiti indicati, presso i Master e seminarini di Ateneo non può comportare oneri a carico del bilancio di Ateneo e il relativo compenso deve gra-
vare esclusivamente su eventuale finanziamento esterno e non sugli introiti derivanti dalle iscrizioni.
L’attività didattica sussidiaria o integrativa può essere altresì svolta, nei limiti indicati, al di fuori dell’Ateneo, e/o presso strutture pubbliche o private.
Durante tutto il periodo in cui presta la sua attività di ricerca, presso l’Ateneo il titolare di assegnò è coperto da assicurazione relativa ad eventuali infortuni derivanti dall’attività svolta.

ART. 6 COMMISSIONE ESAMINATRICE Con Decreto del Rettore, su proposta di ciascuna struttura presso cui si svolgerà l’attività del conferitorio degli assegni, sarà nominata apposita commissione esaminatrice.
La commissione esaminatrice sarà costituita da tre docenti, dei quali almeno due, devono essere professori di ruolo nell’ambito del settore concorsuale interessato ed almeno uno dell’SSD del progetto di ricerca. La Commissione, qualora il Dipartimento o la struttura interessata lo ritenga opportuno, potrà essere integrata da un unico membro non appartenente ai ruoli universitari, esperto nell’ambito scientifico dell’attività di ricerca prevista dagli assegni.
Al termine dei propri lavori, la commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di valutazione, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria finale di merito.

ART. 7 SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE. La selezione è diretta ad esaminare in modo comparativo le candidature proposte per il conferimento dell’assegno di ricerca, sulla base della valutazione della produzione scientifica, del curriculum vitae e studiorum e di un colloquio individuale.
La Commissione esaminatrice nella propria valutazione dovrà tenere conto:
A) dei titoli e pubblicazioni scientifiche, compresi: il dottorato di ricerca o titolo equipollente conseguito all’estero, del diploma di specializzazione di area medica, degli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post laurea conseguiti in Italia o all’estero, nonché dello svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati, a mezzo di contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero (per la predetta valutazione la Commissione avrà a disposizione 60 punti su 100 max).
In applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento di Ateneo, al titolo di dottore di ricerca nel settore disciplinare inerente al programma di ricerca previsto dall’assegno o al diploma di Specializzazione di Area Medica, sono riservati 20 punti.
La Commissione procede alla valutazione comparativa delle pubblicazioni presentate sulla base dei seguenti criteri:

   a) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
   b) Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
   c) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
   d) Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
Nell’ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale la Commissione, nel valutare le pubblicazioni presentate, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

a) Numero totale delle citazioni;
b) Numero medio di citazioni per pubblicazione;
c) “impact factor” totale;
d) “impact factor” medio per pubblicazione;
e) Combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Per i settori non bibliometrici la Commissione potrà tenere in considerazione la circostanza che la pubblicazione a) rientri nell’elenco delle riviste di carattere scientifico; b) rientri nell’elenco delle riviste scientifiche definite “di classe A”.

B) degli esiti del colloquio (per la predetta valutazione la Commissione avrà a disposizione 40 punti su 100 max).

Nel corso del colloquio potranno essere poste al candidato domande relative all’argomento oggetto dell’assegno di ricerca come indicato dal titolo del medesimo. Il colloquio deve mirare ad una valutazione condotta secondo criteri aperti, efficaci, trasparenti, equiparabili a livello internazionali.

La Commissione esaminatrice procederà prima alla valutazione dei titoli e del curriculum dei candidati con l’attribuzione del relativo punteggio, provvederà poi a quella delle pubblicazioni scientifiche con l’attribuzione del relativo punteggio. Potranno essere ammessi a sostenere il colloquio orale i soli candidati che abbiano ottenuto nelle predette valutazioni un punteggio pari o superiore a 20 punti su 100.

➢ IMPORTANTE: Ai candidati, che abbiano superato la predetta valutazione (riportando un punteggio pari e superiore a 20/100) sarà data tempestiva comunicazione, mediante pubblicazione nella pagina dedicata agli Assegni di Ricerca (https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/assegni-di-ricerca) del verbale n. 2 (Valutazione dei Titoli e Pubblicazioni).

➢ IMPORTANTE: La predetta pubblicazione costituisce notifica a tutti gli effetti agli interessati i quali non riceveranno alcuna altra comunicazione dall’Amministrazione universitaria.

Nessuna comunicazione verrà, inoltre, inviata a coloro che non hanno superato la predetta selezione iniziale. Di quanto sopra verrà dato atto nel decreto di approvazione degli atti e di nomina vincitore.

Il posizionamento in graduatoria sarà basato sul punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella valutazione dei titoli scientifici, del curriculum, delle pubblicazioni e del colloquio individuale.
La procedura concorsuale si conclude con la nomina del vincitore e con la formazione di una graduatoria di idonei valida fino a un massimo di un anno, il cui utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel bando.

Con riferimento all’espletamento della predetta valutazione ed allo svolgimento del colloquio orale si veda il riferimento alla disposizione di cui all’art. 8 del presente bando.

ART. 8 – DISPOSIZIONI DEROGATIVE ED INTEGRATIVE DEL PRESENTE BANDO VIGENTI DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA COVID – 2019

CONSIDERATA l’attuale condizione di eccezionalità da contemperarsi con l’esigenza di garantire comunque l’espletamento delle procedure di reclutamento di assegnisti di ricerca;

DATO ATTO pertanto che è necessario consentire la possibilità di espletare o concludere le procedure concorsuali a distanza, tenuto conto anche della particolare attenzione che le indicazioni governative ripongono sui reclutamenti in ambito sanitario;

1. VIGENZA ED APPLICAZIONE

In ogni articolo del bando in cui si fa riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo, queste ultime si intendono prevalenti ed in vigore per tutta la durata del periodo di emergenza COVID 2019 che sia stata disposto dalle norme nazionali.

2. MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA
Durante il periodo di emergenza il servizio protocollo non è attivo per il pubblico, pertanto la consegna dovrà avvenire con le modalità alternative già indicate, tenuto anche conto della programmata chiusura obbligatoria di tutto l’Ateneo nel periodo dal 06/08/2020 al 14/08/2020.

3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE IN MODALITA’ TELEMATICA
In applicazione delle attuali disposizioni emergenziali, in particolare riferite alla possibilità di espletare le procedure concorsuali solo in modalità telematica, richiamato il D.R. n. 377 prot. n. 14714 del 02/03/2020 – “Adozione di misure di contenimento del rischio dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed il D.R. n. 437/2020 - prot. n. 17650 dell’11/03/2020 con cui è stato emanato il "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica" nel rispetto delle modalità di sicurezza sanitaria, le sedute della Commissione si svolgeranno in modalità telematica.
I membri delle commissioni giudicatrici partecipano alla seduta utilizzando, di norma, i propri di-
spositivi telematici.

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO ORALE
Anche il colloquio orale – qualora la data fissata per lo svolgimento dello stesso rientri nel periodo dell’emergenza – avrà luogo con la modalità telematica del colloquio da espletarsi a mezzo SKYPE, ovvero mediante l’utilizzo della piattaforma microsoft teams.

In tal senso nella compilazione della domanda il candidato dovrà comunicare il proprio indirizzo skype al fine di essere contattato nella call pubblica durante la quale sarà espletato il colloquio. E’ richiesto, inoltre, l’invio contestualmente alla domanda, dell’allegato mod. G “Dichiarazione accettazione modalità telematica” debitamente firmato.

Il colloquio dovrà svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:
   a) collegamento simultaneo tra i partecipanti;
   b) sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate durante la seduta;
   c) pubblicità delle prove;
   d) garanzia di certa identificazione dei candidati.

L’utilizzo di strumenti di connessione audio-video deve in ogni caso consentire:
   a) la visualizzazione del candidato durante l’intera prova;
   b) la corretta identificazione del candidato attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità;
   c) lo svolgimento della seduta in forma pubblica, garantita dalla possibilità di collegamento in contemporanea per l’intera durata della stessa da parte di tutti i candidati e da parte dei soggetti terzi che ne facciano richiesta all’Amministrazione.

Al pari dei membri delle commissioni giudicatrici i candidati partecipano alla seduta relativa al colloqui utilizzando i propri dispositivi telematici.

L’Università d’Annunzio è esclusa da ogni responsabilità in caso di problemi tecnici di qualunque natura non imputabili alla medesima, che non consentano il corretto avvio o lo svolgimento della prova.

Il colloquio in modalità telematica sarà preceduto dalle seguenti attività preliminari:
   a) il candidato deve accettare formalmente la modalità telematica impegnandosi a non utilizzare strumenti di ausilio e a garantire l’assenza di persone a supporto durante lo svolgimento della prova;
   b) il candidato deve attestare di essere consapevole che l’Università Gabriele d’Annunzio è esclusa da ogni responsabilità in caso di problemi tecnici di qualunque natura non imputabili alla medesima, che non consentano il corretto avvio o lo svolgimento della prova.
   c) il collegamento telematico tra i membri della commissione e tutti i candidati deve necessariamente avvenire nella data e nell’orario prestabilito dalla commissione di concorso, come risultante da calendario pubblicato sul sito di Ateneo;
   d) il collegamento deve essere audio e video;
   e) la seduta è condotta dal Presidente della commissione che deve verificare tempestivamente il funzionamento della connessione audio-video con i candidati e con gli altri membri della
commissione. A tal fine, è richiesto ai candidati di avviare la connessione almeno 20 minuti prima dell’inizio della seduta telematica;

Si precisa che sarà facoltà della Commissione, mediante comunicazione del Presidente – una volta contattati i candidati tramite l’indirizzo skype comunicato - invitare tutti i candidati ed eventuali altri presenti alla call a entrare in altra piattaforma virtuale al fine di assicurare la migliore funzionalità delle interazioni, ad esempio piattaforma microsoft teams.

Nel caso in cui uno dei membri della commissione o uno dei candidati al momento della discussione o della prova, per motivi tecnici, non sia in grado di partecipare o di continuare la partecipazione, la seduta è sospesa e deve essere ripresa non appena possibile, secondo le disposizioni adottate dal Presidente.

In ogni caso dovrà essere assicurata l’identificazione del candidato e la pubblicità della prova.

Al fine di sostenere il colloquio nella modalità telematica i candidati dovranno, nella domanda di partecipazione, fornire il proprio contatto Skype garantendo che la postazione da cui sosterranno il colloquio sia dotata sia di webcam -indispensabile per il riconoscimento del candidato- sia di microfono e cuffie/casse audio. All’inizio del colloquio telematico i candidati dovranno esibire alla Commissione il documento identificativo e copia della domanda presentata.

Si precisa che il candidato dovrà risultare reperibile al contatto skype previamente indicato in domanda, nel giorno e orario indicati per il colloquio.

L’omessa o errata comunicazione del contatto personale skype saranno considerati rinuncia alla partecipazione al colloquio e, dunque, alla selezione.

In caso di mancata risposta e/o l’irreperibilità del candidato nel giorno o nell’orario stabilito la Commissione immediatamente tenterà di contattare il candidato sia via mail sia chiamandolo al numero di cellulare per invitarlo a rispondere alla chiamata Skype e, dunque, sostenere il colloquio. Anche l’omessa risposta sarà considerata rinuncia alla partecipazione al colloquio e, dunque, alla selezione.

La connessione deve rimanere attiva per l’intera durata della prova. In caso di interruzione della connessione trova applicazione quanto previsto in precedenza. Anche la mancata esibizione del documento identificativo già inviato in allegato alla domanda o della copia della domanda medesima, saranno considerati rinuncia alla partecipazione al colloquio e, dunque, alla selezione.

Spetterà al candidato fornir prova delle cause e/o anomalie e/o criticità tecniche non imputabili a colpa o inerzia del candidato che gli hanno impedito di partecipare al colloquio. In tal caso il candidato, nell’immediatezza, dovrà darne notizia alla Commissione via mail.

Il colloquio si svolgerà con le seguenti modalità:

a) successivamente all’attivazione del collegamento e all’espletamento delle attività preliminari su indicate, il Presidente della commissione verifica l’elenco degli ammessi alla prova e provvede alla loro identificazione;

b) l’ordine di discussione viene individuato tramite sorteggio e il Presidente della commissione invita il primo candidato a prepararsi;

c) la commissione procede all’espletamento delle prove con il primo candidato e, successivamente, con ciascuno degli altri candidati;

d) dopo l’espletamento delle prove il Presidente della commissione chiude la seduta con i candidati e il relativo collegamento telematico;
e) la commissione prosegue la seduta senza la presenza dei candidati e procede alla valutazione di ciascun candidato attribuendo il punteggio in relazione ai criteri stabiliti nella riunione preliminare;

f) il segretario della commissione, ovvero il Presidente della commissione, redige il verbale che viene letto collegialmente dai membri della commissione ed è sottoscritto da tutti i commissari. I commissari che non dispongono di dispositivi di firma digitale, rilasciano le proprie dichiarazioni di concordanza che sono allegate al verbale e conservate a cura del segretario, ovvero del Presidente della commissione. Il verbale è trasmesso all'ufficio preposto dell'Amministrazione a chiusura della procedura concorsuale unitamente agli eventuali verbali relativi alle altre sedute.

La modalità di espletamento delle riunioni e del colloquio è adottata dall'Ateneo nell'intento di evitare il blocco delle attività di ricerca pur nel rispetto delle disposizioni a tutela della salute e dell'incolumità pubblica durante il periodo dell'emergenza COVID – 2019.

6. MODALITÀ RELATIVA ALLA PRESA DI SERVIZIO
In applicazione delle disposizioni di emergenza, l’assunzione del vincitore – qualora dovesse avvenire durante il periodo coperto da dette disposizioni – avrà luogo mediante il conferimento della disponibilità dello stesso per via telematica senza quindi l’effettiva presenza fisica. Sarà cura dello stesso prendere accordi con il Tutor scientifico del progetto per la migliore organizzazione delle attività di ricerca pur nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza ed incolumità pubblica.

Ugualmente il vincitore avrà cura a seguito della presa di servizio prendere contatti con il Direttore del Dipartimento presso il quale saranno svolte le attività di ricerca.

Qualora per ragioni contingenti e legate all’emergenza in corso – le attività di ricerca non possano essere correttamente espletate, la data di presa servizio in qualità di assegnista di ricerca sarà differita su indicazione del tutor responsabile della ricerca.

7. APERTURA AL PUBBLICO DEL SETTORE DEDICATO AGLI ASSEGNI DI RICERCA
Al fine di consentire la corretta applicazione delle prescrizioni dettate dalla legislazione in merito all’emergenza sanitaria in atto, si comunica che l’apertura al pubblico degli Uffici Amministrativi dell’Ateneo (compresi la Segreteria del Rettore e del Direttore Generale) sarà garantita mediante telefono ed email.

Le indifferibili questioni che necessitano la presenza fisica saranno assicurate mediante appuntamento da concordare, a mezzo email o telefono, con il Responsabile della struttura.

8 DISPOSIZIONE GENERALE

In tal senso si invitano gli interessati a voler controllare periodicamente la sezione del sito https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/assegni-di-ricerca nella quale è pubblicato il presente bando di concorso.

ART. 9 CONFERIMENTO DELL’ASSEGNO DI RICERCA. Con il vincitore di ciascuna procedura verrà stipulato contratto per lo svolgimento delle attività di ricerca che sarà sottoscritto dal Rettore dell’Università di Chieti-Pescara e dal Tutor.
Con stipula del contratto l’assegntista assume i diritti e doveri previsti dall’art 10 del Regolamento e l’Ateneo assume nei confronti dell’assegnista gli impegni previsti dall’art. 11. L’assegnatario dovrà esprimere la propria accettazione entro (10) dieci giorni dal ricevimento della comunicazione e verrà invitato a sottoscrivere il relativo contratto presso il competente Ufficio dell’Amministrazione Centrale – Area del Personale.
In caso di mancata accettazione, l’assegno di ricerca potrà essere conferito al candidato immediatamente successivo nella graduatoria. Qualora non fosse possibile conferire l’assegno di ricerca, lo stesso potrà essere ribandito per una sola volta entro un termine che consenta l’eventuale nuovo conferimento all’assegno di ricerca prima dello scadere dell’anno finanziario.
Il vincitore sarà invitato ad autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali:
1) la data e il luogo di nascita;
2) il godimento dei diritti politici;
3) di non aver riportato condanne penali; in caso contrario i vincitori dovranno autocertificare le condanne riportate, la data di sentenza dell’autorità giudiziaria che l’ha emessa (anche se è stata concessa amnistia, perdoni giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc., e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi). I cittadini stranieri devono autocertificare, altresì, di non aver riportato condanne penali nello Stato in cui sono cittadini ed in quello italiano;
4) il possesso ed il numero di codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria inerente allo stesso;
5) di non godere di borse di studio a qualsiasi titolo conferite e di non essere dipendenti di ruolo degli Enti indicati al primo comma dell’art. 5 del presente bando.
6) di non essere dipendente di Amministrazione Pubblica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o parasubordinato con contratto;
7) ovvero di essere dipendente di Amministrazione Pubblica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato e di aver ottenuto il provvedimento di aspettativa dal servizio presso la Pubblica Amministrazione che si allega.
Qualora il vincitore sia affetto da imperfezioni fisiche, il certificato deve farne menzione, indicando se tali imperfezioni, possano menomare l’attitudine alla collaborazione ad attività di ricerca. Tale certificazione deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettivo inizio dell’attività di collaborazione.
Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura concorsuale saranno soggetti, da parte dell’Università degli Studi <<G. D’Annunzio>> di Chieti-Pescara, a indagini controlli, circa la veridicità degli stessi.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione dell’assegno in questione.
Decadono dal diritto all’assegno per la collaborazione ad attività di ricerca coloro che, entro il termine fissato dall’Amministrazione, non dichiarino di accettarlo o non diano inizio all’attività di ricerca nel termine stabilito. Il contratto è risolto senza necessità di preavviso in caso di annullamento della procedura di selezione.
Ai fini della determinazione della data di presa di servizio, possono essere giustificati soltanto eventuali ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati e documentati.
Eventuali differimenti della data d'inizio dell'attività di ricerca o eventuali interruzioni della medesima, verranno consentiti solo ove il vincitore o titolare dell'assegno, dimosti di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (D. Lgs. n. 151 del 26/3/2001).
Nei confronti del titolare di assegno che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le disposizioni previste dalla normativa citata nel preambolo della presente procedura concorsuale nonché, in quanto applicabili, le norme del codice civile.

Con riferimento alla presa di servizio ed inizio delle attività si veda il riferimento alla disposizione di cui all'art. 8 del presente bando.

**ART. 10 TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO.** All'assegno di cui al presente bando si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, nr. 476 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, nr. 335 e successive modificazioni e integrazioni.


Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto n. 247, è integrata con fondi a carico del bilancio del Dipartimento o della struttura interessata, fino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno, ovvero a valere sul contributo MIUR specificatamente erogato a tal fine ex art. 29 L. 240/2010.

In materia di congedo per malattia, si applica l'art. 1 comma 788 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni.

L'Università provvede alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi in favore dei titolari degli assegni, al fine di garantire la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'assegno. L'importo dei relativi premi annuali viene detratto dall'ammontare dell'assegno spettante a ciascun titolare.


I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione sono trattati, esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando e delle procedure ad esso correlate anche in caso di contenzioso.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.

In ragione di quanto sopra, il candidato è invitato a prendere visione dell'allegato relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali che, allegato al presente bando, ne costituisce parte integrante (All. F).

**ART. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.** Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della L. 7/8/1990 n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Valentina ALBERTAZZI – Divisione 13 – Personale Docente – Settore Reclutamento Personale Docente e
Il Settore indicato attività Assegni di Ricerca, è aperto al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Con riferimento all’apertura al pubblico si veda il riferimento alla disposizione di cui all’art. 8 del presente bando.

Chieti, 28 Ott. 2020

IL RETTORE
(Prof. Sergio CAPUTI)

ALLEGATI:

scheda n. 1 (declaratoria assegni);
Mod. A fac simile domanda;
Mod. B dichiarazione di atto notorio e dichiarazione sostitutiva di certificazione;
Mod. C elenco pubblicazioni descritte;
Mod. D Dichiarazione esami sostenuti;
Mod. E dichiarazione dati anagrafici, fiscali e previdenziali;
Mod. F informativa dati personali;
Mod. G Dichiarazione accettazione modalità telematica;
Mod. H (CV formato Europeo.)